

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

13° Anno n. L 277

22 dicembre 1970

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2592/70 della Commissione, del 21 dicembre 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 1
- Regolamento (CEE) n. 2593/70 della Commissione, del 21 dicembre 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 2594/70 della Commissione, del 21 dicembre 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 2595/70 della Commissione, del 21 dicembre 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio 6
- Regolamento (CEE) n. 2596/70 della Commissione, del 21 dicembre 1970, che modifica il testo tedesco dei regolamenti (CEE) n. 1726/70 e n. 1727/70, nonché il testo italiano del regolamento (CEE) n. 1727/70 relativi al settore del tabacco greggio . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 2597/70 della Commissione, del 21 dicembre 1970, che fissa per la campagna di commercializzazione 1971/1972 i prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di alcuni bulbi, tuberi e rizomi da fiore . . . . . 9

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2592/70 DELLA COMMISSIONE  
del 21 dicembre 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1539/70 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1539/70 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 1° 8. 1970, pag. 1.

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 21 dicembre 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	48,93
10.01 B	Frumento duro	53,33 <sup>(1)</sup>
10.02	Segala	38,53
10.03	Orzo	24,69
10.04	Avena	16,85
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	25,69 <sup>(2)</sup>
10.05 B	Granturco altro	25,69
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	14,28
10.07 C	Sorgo e durra	26,93
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	50,45
11.01 B	Farine di segala	64,35
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	92,33
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	54,07

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

<sup>(2)</sup> Al massimo 4 % del valore in dogana.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2593/70 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 dicembre 1970**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1970.

*Per la Commissione*

**Il Vicepresidente**

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 21 dicembre 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

## A. Cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,25	0,25	0,25
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	1,50	1,50	1,50
10.04	Avena	0	0,25	0,25	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0,40	0,40	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

## B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,045	0,045	0,045	0,045
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,033	0,033	0,033	0,033
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	<b>0,267</b>	0,267	0,267	0,267
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,200	0,200	0,200	0,200
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,233	0,233	0,233	0,233

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2594/70 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 dicembre 1970**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2541/70 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1970.

*Per la Commissione*  
*Il Vicepresidente*  
 S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 274 del 18. 12. 1970, pag. 6.

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione del 21 dicembre 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / t)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2595/70 DELLA COMMISSIONE  
del 21 dicembre 1970**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1260/70 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1260/70, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 14.

**ALLEGATO**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,50
	II. zucchero greggio	11,91 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,50
	II. zucchero greggio	11,91 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2596/70 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1970

che modifica il testo tedesco dei regolamenti (CEE) n. 1726/70 e n. 1727/70, nonché il testo italiano del regolamento (CEE) n. 1727/70 relativi al settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, e l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando che nel testo tedesco del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglie<sup>(2)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità di intervento nel settore del tabacco greggio<sup>(3)</sup>, figurano dei termini che non sono conformi alla terminologia abituale in lingua tedesca e determinano pertanto alcune incertezze per quanto si riferisce all'applicazione di detti regolamenti;

considerando che si è potuta constatare, inoltre, una concordanza imperfetta tra il testo in lingua italiana dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1727/70 e quello nelle altre lingue; che il testo in lingua italiana si allontana dalla terminologia usuale;

considerando che è pertanto necessario ovviare a tale situazione correggendo i regolamenti in lingua tedesca e italiana;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il termine « Reingewicht » è sostituito dal termine « Eigengewicht » nel testo tedesco delle seguenti disposizioni:

- a) regolamento (CEE) n. 1726/70 :
  - articolo 2, paragrafo 2, lettera h),
  - articolo 4, paragrafo 1,
  - articolo 6, paragrafo 2,
  - articolo 11;
- b) regolamento (CEE) n. 1727/70 :
  - articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
  - articolo 5,
  - articolo 6, paragrafo 1, primo comma,
  - articolo 6, paragrafo 1, secondo comma.

*Articolo 2*

Nel testo tedesco dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1726/70 il termine « Fach 31 » è sostituito dal termine « Feld 31 ».

*Articolo 3*

Il testo italiano dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1727/70 è sostituito dal testo che figura in allegato.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 agosto 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970 pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 191 del 27. 8. 1970 pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 191 del 27. 8. 1970 pag. 5.

## ALLEGATO

## « ALLEGATO III

## CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

- a) Frammenti di foglie.
  - b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
  - c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.
  - d) Foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti.
  - e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari.
  - f) Foglie immature o di colore verde carico.
  - g) Foglie placcate.
  - h) Foglie ammuffite o marcite.
  - i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate.
  - j) Foglie di germogli.
  - k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.
  - l) Foglie sporche con terra aderente.
  - m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3 % il tasso d'umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70. »
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2597/70 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1970

che fissa per la campagna di commercializzazione 1971/1972 i prezzi minimi alla esportazione verso i paesi terzi di alcuni bulbi, tuberi e rizomi da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/68 della Commissione, relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1946/70 del 29 settembre 1970 <sup>(3)</sup>, prevede che i prezzi minimi all'esportazione per le specie interessate devono essere adottati ogni anno e si applicano ai prodotti del raccolto dell'anno successivo a quello della loro fissazione; che è opportuno, per la campagna d'esportazione fissata dal 1° giugno 1971 al 31 maggio 1972, di differenziare questi prezzi secondo il paese di destinazione, le condizioni di commercializzazione e il calibro;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi applicabili alla campagna di esportazione fissata dal 1° giugno 1971 al 31 maggio 1972 sono fissati, per ciascun prodotto, ai livelli indicati all'allegato I.

*Articolo 2*

I paesi terzi ai quali si applicano i prezzi minimi sono classificati in diversi gruppi enumerati all'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1970.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 271 del 7. 11. 1968, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 215 del 30. 9. 1970, pag. 15.

## ALLEGATO I

## TABELLA A

1971/1972 — Prezzi minimi all'esportazione

(Paesi del gruppo I)

(u.c. / 1.000 p.)

Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Anemone coronaria	8 +	11,74	10,57	9,39
	7 — 8	8,98	8,08	7,18
	6 — 7	6,22	5,60	4,98
	5 — 6	4,42	3,98	3,54
	4 — 5	2,76	2,48	2,21
	3 — 4	1,38	1,24	1,10
	2 — 3	0,83	0,75	0,66
Crocus	10 +	13,82	12,44	11,06
	9 — 10	12,43	11,19	9,94
	8 — 9	9,67	8,70	7,74
	7 — 8	6,91	6,22	5,53
Hyacinthus orientalis	19 +	135,00	121,50	108,00
	18 — 19	125,00	112,50	100,00
	17 — 18	115,00	103,50	92,00
	16 — 17	90,00	81,00	72,00
	15 — 16	75,00	67,50	60,00
	14 — 15	65,00	58,50	52,00
(soltanto Rosalie)	13 — 14	55,00	49,50	44,00
Iris Wedgewood e Prof. Blaauw	10 +	22,10	19,89	17,68
	9 — 10	13,12	11,81	10,50
	8 — 9	7,60	6,84	6,08
Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	13,81	12,43	11,05
	6 — 7	9,67	8,70	7,74
	5 — 6	5,53	4,98	4,42
non nominati	8 +	13,81	12,43	11,05
	7 — 8	9,67	8,70	7,74
	6 — 7	5,53	4,98	4,42
Muscari armeniacum « Early Giant »	9 +	9,67	8,70	7,74
	8 — 9	8,29	7,46	6,63
	7 — 8	6,22	5,60	4,98
	6 — 7	4,14	3,73	3,31
altri	5 +	6,91	6,22	5,53
Narcissus — gionchiglie	D N I	85,00	76,50	68,00
	D N II	60,00	54,00	48,00
	D N III	50,00	45,00	40,00
	Rond I	50,00	45,00	40,00
	non scelti (u.c. / 1.000 kg)	545,00	490,50	436,00

(u.c. / 1.000 p.)				
Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
— altri varietà (cultivars): Actaea, Barret Browning, Birma, Duke of Windsor, Mercato, Mrs. R.O. Backhouse, Scarlet Elegance, Sempre Avanti, Silver Chimes, Trevithian, Verger, Yellow Sun	D N I	75,00	67,50	60,00
	D N II	60,00	54,00	48,00
	D N III	50,00	45,00	40,00
	Rond I	50,00	45,00	40,00
	non scelti (u.c. / 1.000 kg)	545,00	490,50	436,00
— a doppiofiore				
— per giardini scogliosi (non nominati)		17,96	16,16	14,37
— non nominati	D N I	65,00	58,50	52,00
	D N II	55,00	49,50	44,00
	D N III	40,00	36,00	32,00
	Rond I	40,00	36,00	32,00
	non scelti (u.c. / 1.000 kg)	455,00	409,50	364,00
Narcissus, miscugli — tutte varietà	D N I	60,00	54,00	48,00
	D N II	50,00	45,00	40,00
	D N III	40,00	36,00	32,00
	Rond I	40,00	36,00	32,00
	non scelti (u.c. / 1.000 kg)	455,00	409,50	364,00
— piccola corona, grande corona e/o della varietà Poëtaž	D N I	55,00	49,50	44,00
	D N II	45,00	40,50	36,00
	D N III	35,00	31,50	28,00
	Rond I	35,00	31,50	28,00
	non scelti (u.c. / 1.000 kg)	455,00	409,50	364,00
Scilla sibirica	8 +	16,57	14,92	13,26
	7 — 8	13,81	12,43	11,05
	6 — 7	8,29	7,46	6,63
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10 +	23,48	21,13	18,78
	9 — 10	19,34	17,40	15,47
	8 — 9	16,57	14,92	13,26
	7 — 8	13,81	12,43	11,05
Tulipani doppi precoci	12 +	60,00	54,00	48,00
	11 — 12	55,00	49,50	44,00
	10 — 11	45,00	40,50	36,00
Tulipani semplici precoci	12 +	50,00	45,00	40,00
	11 — 12	45,00	40,50	36,00
	10 — 11	35,00	31,50	28,00
Miscugli di tulipani doppi e/o semplici precoci	12 +	45,00	40,50	36,00
	11 — 12	40,00	36,00	32,00
	10 — 11	35,00	31,50	28,00
Tulipani botanici — Galata, Mme Lefeber (Red Emperor) Purissima	12 +	50,00	45,00	40,00
	11 — 12	45,00	40,50	36,00
	10 — 11	35,00	31,50	28,00

(u.c. / 1.000 p.)

Prodotto	Calibro	A <sup>(1)</sup>	B <sup>(1)</sup>	C <sup>(1)</sup>
— Kaufmanniana, Fosteriana, Greigii, Eichleri e loro ibridi	12 +	55,00	49,50	44,00
	11 — 12	50,00	45,00	40,00
	10 — 11	45,00	40,50	36,00
— altri		19,89	17,90	16,91
Tulipani doppi tardivi	12 +	55,00	49,50	44,00
	11 — 12	50,00	45,00	40,00
	10 — 11	45,00	40,50	36,00
— miscugli	12 +	45,00	40,50	36,00
	11 — 12	40,00	36,00	32,00
	10 — 11	35,00	31,50	28,00
Tulipani semplici tardivi	12 +	55,00	49,50	44,00
	11 — 12	50,00	45,00	40,00
	10 — 11	45,00	40,50	36,00
— Abbé Pierre, Albino, Aristocrat, Attila, Beauty of Apeldoorn, Bingham, Blizzard, Bruno Walter, Burgundy Lace, Cantor, Carl M. Bellmann, Carrara, Cordell Hull, Denbola, Dix' Favourite, Dreaming Maid, Duke of Wellington, Elizabeth Arden, Fidelio, Gander, Garden Party, Georgette, Golden Age, Golden Apeldoorn, Golden Melody, Her Grace, High Society, Hollands Glorie, Hollywood, Landseadel's Supreme, La Suisse, Lucky Strike, Madame Curie, Makassar, Maureen, Meissner Porzellan, Montgomery, Most Miles, Mother's day (Lemon Queen), Mrs. Moon, Orange Wonder, Oranjezon, Palestrina, Pandion, Pax, Pink Attraction, Pink Glow, President Kennedy, Princess Elizabeth, Prunus, Queen of Bartigons, Red Pitt, Rose Beauty, Ruby Red, Smiling Queen, Snowstar, The Bishop, Trance, White City, White Sail, Wim van Est, Yellow Present, Zwanenburg.				
— Tulipani « Liliacée »				
— Tulipani « Perroquet »				
— altri	12 +	45,00	40,50	36,00
	11 — 12	40,00	36,00	32,00
	10 — 11	35,00	31,50	28,00
— Tulipani « Liliacée », miscugli — Tulipani « Perroquet », miscugli	12 +	45,00	40,50	36,00
	11 — 12	40,00	36,00	32,00
	10 — 11	35,00	31,50	28,00
— altri, miscugli	12 +	35,00	31,50	28,00
	11 — 12	32,00	28,80	25,60
	10 — 11	29,00	26,10	23,20

<sup>(1)</sup> Si applica a persone residenti nei paesi del gruppo I che, dal 1° giugno 1969 al 31 maggio 1970 hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore :

- inferiore a 5.000 u.c. (colonna A),
- da 5.000 u.c. a 10.000 u.c. (colonna B),
- da 10.000 u.c. e più (colonna C).

## TABELLA B

## 1971/1972 — Prezzi minimi all'esportazione

(Paesi dei gruppi II e III)

Prodotto	Calibro	(u.c. / 1.000 p.)		
		( <sup>1</sup> )	( <sup>2</sup> )	( <sup>3</sup> )
Anemone coronaria	8 +	11,74	10,57	9,98
	7 — 8	8,98	8,08	7,63
	6 — 7	6,22	5,60	5,29
	5 — 6	4,42	3,98	3,76
	4 — 5	2,76	2,48	2,35
	3 — 4	1,38	1,24	1,17
	2 — 3	0,83	0,75	0,71
Crocus	10 +	13,82	12,44	11,75
	9 — 10	12,43	11,19	10,57
	8 — 9	9,67	8,70	8,22
	7 — 8	6,91	6,22	5,87
Hyacinthus orientalis	19 +	102,21	91,99	86,88
	18 — 19	92,56	83,30	78,68
	17 — 18	81,49	73,34	69,27
	16 — 17	70,42	63,38	59,86
	15 — 16	57,99	52,19	49,29
	14 — 15	44,20	39,78	37,57
(soltanto Rosalie)	13 — 14	38,67	34,80	32,87
Iris Wedgewood e Prof. Blaauw	10 +	22,10	19,89	18,79
	9 — 10	13,12	11,81	11,15
	8 — 9	7,60	6,84	6,46
Wedgewood destinato all'emisfero sud	7 — 8	7,60	6,84	6,46
Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	13,81	12,43	11,74
	6 — 7	9,67	8,70	8,22
	5 — 6	5,53	4,98	4,70
non nominati	8 +	13,81	12,43	11,74
	7 — 8	9,67	8,70	8,22
	6 — 7	5,53	4,98	4,70
Muscari armeniacum « Early Giant »	9 +	9,67	8,70	8,22
	8 — 9	8,29	7,46	7,05
	7 — 8	6,22	5,60	5,29
	6 — 7	4,14	3,73	3,52
— altri	5 +	6,91	6,22	5,87
Narcissus — gionchiglie, a grande corona, a doppio fiore (fatta eccezione del Cheerfulness e di tutte le varietà a doppio fiore della specie Poëtaz)	D N I	46,96	42,26	39,92
	D N II	34,53	31,08	29,35
	D N III	24,86	22,37	21,13
	Rond I	24,86	22,37	21,13
	non scelti (u.c. / 1.000 kg)	276,24	248,62	234,80

(u.c. / 1.000 p.)

Prodotto	Calibro	( <sup>1</sup> )	( <sup>2</sup> )	( <sup>3</sup> )
— altri (fatta eccezione dei narcisi per giardini scogliosi)	D N I	26,24	23,62	22,30
	D N II	20,72	18,65	17,61
	D N III	15,19	13,67	12,91
	Rond I	15,19	13,67	12,91
	non scelti (u.c. / 1.000 kg)	331,49	298,34	281,77
— per giardini scogliosi		17,96	16,16	15,27
Scilla sibirica	8 +	16,57	14,92	14,09
	7 — 8	13,81	12,43	11,74
	6 — 7	8,29	7,46	7,04
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10 +	23,48	21,13	19,96
	9 — 10	19,34	17,40	16,44
	8 — 9	16,57	14,92	14,09
	7 — 8	13,81	12,43	11,74
Tulipani precoci (incluso tulipa fosteriana e suoi cultivar)	12 +	30,39	27,35	25,83
	11 — 12	24,86	22,37	21,13
	10 — 11	19,34	17,41	16,44
— altri tulipani (esclusi i tulipani botanici)	12 +	25,55	23,00	21,72
	11 — 12	20,72	18,65	17,61
	10 — 11	16,57	14,91	14,08
Tulipani botanici		19,89	17,90	16,91

(<sup>1</sup>) Si applica a persone residenti nei paesi del gruppo II e III che, dal 1° giugno 1969 al 31 maggio 1970 hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore inferiore a 10.000 u.c.

(<sup>2</sup>) Si applica a persone :  
 — residenti nei paesi del gruppo III, che, alle condizioni di cui al punto (<sup>1</sup>), hanno effettuato acquisti per un valore da 10.000 a 48.000 u.c.  
 — residenti nei paesi del gruppo III, che, alle condizioni di cui al punto (<sup>1</sup>), hanno effettuato acquisti per un valore di 10.000 u.c. a 25.000 u.c.

(<sup>3</sup>) Si applica a persone :  
 — residenti nei paesi del gruppo II, che, alle condizioni di cui al punto (<sup>1</sup>), hanno effettuato acquisti per un valore da 48.000 u.c. o più,  
 — residenti nei paesi del gruppo III, che, alle condizioni di cui al punto (<sup>1</sup>), hanno effettuato acquisti per un valore da 25.000 u.c. o più.

## ALLEGATO II

### Ripartizione dei paesi

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Stati Uniti Canada	Gran Bretagna	Tutti i paesi terzi, eccetto quelli dei gruppi I e II



**AVVISO AGLI ABBONATI**  
**della**  
**Gazzetta ufficiale delle Comunità europee**

L'abbonamento in corso avrà termine con il 31 dicembre 1970.

Al fine di evitare interruzioni negli invii, i rinnovi possono essere effettuati fin d'ora, secondo le modalità in vigore, presso gli uffici di vendita e di abbonamento indicati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta; per i residenti in Italia, presso un ufficio postale italiano.

Il prezzo dell'abbonamento annuale è stato fissato a Lit. 22.500 (FB 1.800.—).

---

Si fa notare che le due serie di testo («L» e «C») costituiscono l'edizione completa della Gazzetta ufficiale che è oggetto di un unico abbonamento.

